

**STATUTO  
FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI  
CISL DEI LAGHI**

**CAPITOLO I  
Costituzione e Scopi**

**Articolo 1**

È costituita la FNP - CISL dei Laghi.

Essa è articolazione delle Federazioni Pensionati Cisl Nazionale e Regionale delle quali assume gli scopi precisati negli Statuti.

**Articolo 2**

La FNP - CISL dei Laghi esplica le stesse funzioni della Federazione Nazionale Pensionati e della Federazione Nazionale Pensionati della Lombardia, nell'ambito territoriale proprio e delle sue competenze. In particolare:

- a. Promuove nell'ambito territoriale la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che tuteli le/i cittadine/i, in condizioni di reale bisogno, dai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e che permetta alle/ai pensionate/i il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività;
- b. Coordina e promuove le attività organizzative e sindacali sul territorio con opportune iniziative al fine di espandere la presenza territoriale ed ampliare il consenso e le adesioni;
- c. Cura la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Locali Sindacali, strutture decentrate della FNP sul territorio;
- d. Mantiene il collegamento e la rappresentanza delle/i pensionate/i con l'Unione Sindacale Territoriale Cisl, con le Federazioni Territoriali dei Sindacati lavoratori in attività, con le/i responsabili locali dell'INAS, del SICET, dell'ADICONSUM, dei CAAF e di tutti gli altri Enti, Associazioni e Società in qualche modo collegate alla CISL;
- e. Mantiene costante il collegamento con la Federazione Nazionale Pensionati Cisl Lombardia e con la Federazione Nazionale Pensionati;
- f. Promuove le iniziative necessarie alla tutela delle/del anziane/o presso le varie istituzioni politico amministrative territoriali e presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio, nei campi assistenziale, sociale e sanitario con particolare attenzione verso le/gli anziane/i;
- g. Promuove e produce, direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, trasmissioni televisive ed altro al fine di informare le/i proprie/i iscritte/i e la pubblica opinione sulle iniziative e sulle attività sindacali e culturali, sulle questioni di natura previdenziale, sanitaria, fiscale, sui consumi ed altri problemi di interesse generale anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- h. Promuove iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP - CISL ha promosso la costituzione dell'ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) che opera ai vari livelli in piena autonomia e responsabilità giuridica, patrimoniale e organizzativa, sviluppando attività ed iniziative di volontariato e promozione sociale.

### **Articolo 3**

La FNP - CISL dei Laghi, al fine di assicurare la propria presenza sul territorio e tra la gente e per favorire la massima partecipazione delle/i proprie/i Socie/Soci alla vita dell'organizzazione, si articola in Rappresentanze Locali Sindacali: strutture decentrate con funzioni di coordinamento operativo, organizzativo e di sviluppo dell'attività svolta sul territorio che agiscono in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale.

## **CAPITOLO II**

### **Organizzazione Interna**

### **Articolo 4**

Sono organi della FNP - CISL Territoriale:

- a. Il Congresso Territoriale
- b. Il Consiglio Generale Territoriale
- c. Il Comitato Esecutivo Territoriale
- d. La Segreteria Territoriale
- e. Il Collegio dei Sindaci

## **CAPITOLO III**

### **Il Congresso Territoriale**

### **Articolo 5**

Il Congresso della FNP - CISL Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dalle/i delegate/i votate/i dalle Rappresentanze Locali Sindacali costituite nell'ambito della FNP territoriale.

Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i membri uscenti del Consiglio Generale della FNP dei Laghi. Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della FNP Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione della FNP Territoriale e delle sue politiche, in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP. Elegge il Consiglio Generale Territoriale e le/i delegate/i al Congresso della FNP Lombardia e dell'UST; elegge inoltre, per quanto previsto, il Collegio dei Sindaci; discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:

- Da due terzi delle/i componenti del Consiglio Generale Territoriale;
- Da un terzo delle/gli iscritte/i esistenti nel territorio comprensoriale le/i quali firmano la richiesta a mezzo delle Rappresentanze Locali Sindacali le quali si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

## **Articolo 6**

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale Territoriale sulle indicazioni del Consiglio Generale Nazionale FNP e della CISL.

## **CAPITOLO IV**

### **Il Consiglio Generale Territoriale**

## **Articolo 7**

Il Consiglio Generale Territoriale è l'organo deliberante della FNP dei Laghi tra un congresso e l'altro.

Il numero delle/i componenti è definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza di genere non inferiore al 30%.

## **Articolo 8**

Il Consiglio Generale Territoriale:

- a. Definisce le linee di politica sindacale, organizzativa e sociale con gli indirizzi fissati dai Congressi Territoriale, Regionale, Nazionale e Confederale;
- b. Prende in esame e ratifica il bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo della FNP Territoriale approvati dal Comitato Esecutivo Territoriale;
- c. Convoca il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria e ne approva il Regolamento.

## **Articolo 9**

Il Consiglio Generale della FNP Territoriale si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno e può essere convocato dal Comitato Esecutivo Territoriale su proposta della Segreteria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Generale Territoriale può essere convocato, su richiesta di un terzo delle/i sue/suoi componenti, con specifica motivazione.

## **Articolo 10**

Il Consiglio Generale Territoriale elegge nel proprio seno con votazioni separate:

- a. La/il Segretaria/o Generale
- b. La/Il Segretaria/o Generale Aggiunto (eventuale)
- c. Le/i Componenti della Segreteria

Al Consiglio Generale spetta inoltre il compito di:

- Nominare, su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il parere del Coordinamento politiche di genere, la Responsabile del Coordinamento Politiche di Genere;
- Designare le/i proprie/i rappresentanti nel Consiglio Generale UST, e di integrarle/i in seno allo stesso, qualora le/gli elette/i non raggiungano il quorum previsto;
- Approvare il Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

## **Articolo 11**

Il Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria, ha la facoltà di cooptare nello stesso Consiglio una/o o più componenti, fino ad un massimo del 5% delle/i sue/suoi componenti, nel rispetto della quota di genere, così come è competenza del Consiglio deliberare le surroghe delle/i proprie/i componenti in caso di dimissioni o decadenza o altro.

## **CAPITOLO V**

### **Il Comitato Esecutivo Territoriale**

## **Articolo 12**

Il Comitato Esecutivo Territoriale, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale Territoriale:

- a. Attua le deliberazioni del Consiglio Generale;
- b. Coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale;
- c. Nomina e designa le/i Rappresentanti della FNP in Enti e commissioni a livello territoriale dove è richiesta la rappresentanza della categoria;
- d. Discute e approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della FNP Territoriale;
- e. Approva il regolamento normativo ed economico del personale e delle/i Dirigenti.

Le modalità e il numero delle/i componenti il Comitato Esecutivo Territoriale sono definiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

## **Articolo 13**

Il Comitato Esecutivo Territoriale si riunisce di regola ogni 2 mesi, salvo diversa necessità, ed è convocato dalla Segreteria Territoriale con almeno sette giorni di preavviso.

Può essere riunito, su richiesta di almeno un terzo delle/i componenti dell'Esecutivo stesso, nel qual caso la Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione dello stesso nei 15 giorni successivi alla richiesta. Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale Territoriale.

## **CAPITOLO VI**

### **La Segreteria Territoriale**

## **Articolo 14**

La Segreteria della FNP Territoriale è l'organo preposto a gestire politicamente le decisioni degli organi deliberanti ed è composta da:

- a. La/il Segretario Generale
- b. L'eventuale Segretaria/o Generale Aggiunta/o
- c. Le/o Segretarie/Segretari

Il Consiglio Generale delibera il numero complessivo delle/i componenti la Segreteria, nel limite massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FNP - CISL Nazionale.

A ciascuna/ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali e regionali.

Compiti della Segreteria:

- a. Rappresenta la FNP Territoriale nei confronti di terzi e delle Pubbliche autorità, Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi del territorio e della Provincia;
- b. Assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organi territoriali;
- c. Predisponde il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo della FNP Territoriale;
- d. Predisponde la relazione per il Congresso della FNP Territoriale.

### **Articolo 15**

La/il Segretario/o Generale ha la rappresentanza legale della FNP Territoriale e, con le/gli altre/i membri della Segreteria, ne organizza l'attività generale.

## **CAPITOLO VII**

### **Collegio dei Sindaci**

### **Articolo 16**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze: risultano elette/i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci le/i tre candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. Le/i due candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi, fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Il Consiglio Generale Territoriale nella prima riunione, dopo il Congresso, nomina la/il Presidente del Collegio sindacale scegliendola/o tra le/i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, una/o dei componenti effettivi subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti in sede congressuale mentre il posto di componente supplente sarà conferito alla/al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Se non ci sono candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti.

Qualora la vacanza riguardi la/il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne una/o ex novo.

La carica di Sindaco è incompatibile con la stessa carica in altri settori della Federazione. I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

### **Articolo 17**

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della contabilità della FNP ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale Territoriale con voto consultivo e riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo della FNP Territoriale.

## **CAPITOLO VIII**

### **La Rappresentanza Locale Sindacale**

#### **Articolo 18**

Su delibera del Consiglio Generale Territoriale vengono costituite le Rappresentanze Locali Sindacali, strutture decentrate della FNP sul territorio.

Esse sono strutture operative non congressuali. Hanno il compito sia di incentivare e coordinare le funzionalità e le attività sindacali e dei servizi del loro territorio che di sviluppare la vertenzialità con i Comuni ed i Distretti socio-sanitari. Le competenze e le modalità di funzionamento della struttura sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della FNP. Le risorse, ad esse destinate, saranno quelle derivanti dai finanziamenti stabiliti dal Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria Territoriale, e che si riterranno necessarie per l'attuazione dei programmi di lavoro, salvo diverse decisioni degli Organismi nazionali e regionali.

Per la/il coordinatrice/tore di RLS il limite massimo dei mandati è fissato a 3 (12 anni). Il compimento del 76° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza dall'incarico di Coordinatrice/ore RLS.

## **CAPITOLO IX**

### **Finanza e Amministrazione**

#### **Articolo 19**

Il Patrimonio della FNP dei Laghi è costituito dalle quote delle contribuzioni delle/gli iscritte/i inviate dalla FNP - CISL Nazionale secondo la ripartizione fissata ogni anno dal Consiglio Generale della FNP - CISL Nazionale, secondo le indicazioni dello Statuto Confederale e della stessa FNP - CISL Nazionale.

Sono parte integrante del patrimonio anche i beni mobili ed immobili pervenuti alla FNP Territoriale a qualunque titolo o causa ed ovunque siano dislocati così come eventuali depositi bancari o titoli di Stato accantonati. e partecipazioni a Enti e Società.

Le/i singole/i associate/i o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, dei beni o dei fondi in caso di recesso, né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

## **CAPITOLO X**

### **Modifiche statutarie**

#### **Articolo 20**

Le modifiche al presente Statuto Territoriale possono essere proposte dalle/i delegate/i al Congresso Territoriale.

Le proposte di modifica statutarie devono essere inviate alla Segreteria Territoriale almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Congresso Territoriale. Sulle proposte di modifica e sulla loro presentazione al Congresso decide il Consiglio Generale Territoriale a maggioranza delle/i presenti. Il Congresso Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi delle/i votanti.

## **Articolo 21**

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto deve essere deliberato ed essere successivamente modificato dal Consiglio Generale Territoriale esclusivamente in base alla seguente procedura. Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi delle/gli aventi diritto al voto.

## **Articolo 22**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto ed i Regolamenti della Cisl e della Federazione Nazionale Pensionati Cisl.

# REGOLAMENTO di attuazione dello statuto

## Parte I **NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI**

### **Capitolo I Iscrizione e tesseramento**

#### **Articolo 1**

La FNP - CISL dei LAGHI ha sede in Como, Via Fratelli Recchi 11.

#### **Articolo 2**

La domanda di iscrizione alla FNP - CISL deve essere sottoscritta e presentata dalla/o interessata/o alla Segreteria della FNP Territoriale o alla RLS competente.

#### **Articolo 3**

L'iscrizione alla FNP - CISL va fatta, di norma, nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

### **Capitolo II Le incompatibilità funzionali**

#### **Articolo 4**

Le cariche di componente di Segreteria della FNP - CISL o di organismo similare (FNP Cisl Territoriale e RLS FNP istanza congressuale) sono incompatibili tra loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

È incompatibile la carica di componente la Segreteria FNP - CISL con quella di componente la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

#### **Articolo 5**

Al fine dell'applicazione delle norme sull'incompatibilità vale quanto stabilito nei Regolamenti di attuazione dei livelli superiori FNP e Confederali.

## **Capitolo III** **La designazione dei rappresentanti FNP - CISL**

### **Articolo 6**

Il Comitato Esecutivo Territoriale è competente a designare le/i rappresentanti della FNP - CISL dei Laghi in Enti, Associazioni e/o Società dove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avendo presente l'esigenza di assicurare:

- a) La piena autonomia del Sindacato
- b) Il più alto grado di competenza e professionalità
- c) La massima funzionalità degli organi sindacali

### **Articolo 7**

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura delle attività svolte; ricevono dalla stessa le relative istruzioni: segnalano tempestivamente i problemi interessanti all'Organizzazione sindacale. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini della revoca del mandato.

### **Articolo 8**

Le questioni attinenti eventuali gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti, derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione dalle apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nel regolamento economico.

### **Articolo 9**

La FNP - CISL dei Laghi designa, in base all'art. 15 del Regolamento della FNP Nazionale, una/un propria/o rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive, proveniente dalle stesse.

## **Parte II** **NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

### **Capitolo IV** **Validità delle sedute e delle votazioni**

### **Articolo 10**

È necessario che agli inizi dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno delle/i componenti l'organismo.

### **Articolo 11**

Per le modalità e lo svolgimento delle riunioni, per il funzionamento degli organi e per le votazioni valgono le norme stabilite dai Regolamenti delle FNP Nazionale e Regionale.

**Parte III**  
**GLI ORGANI DELLA FNP - CISL DEI LAGHI**

**Capitolo V**  
**Il Consiglio Generale Territoriale**

**Articolo 12**

Il Consiglio Generale della FNP - CISL dei Laghi è composto:

- a) Da n. 64 componente/i elette/i dal Congresso
- b) Da n. 16 Coordinatrici/ori di RLS
- c) Dalla Responsabile del Coordinamento Politiche di Genere Territoriale, se non eletta.

Per quanto concerne il punto a) va garantita una presenza di genere non inferiore al 30% del numero totale dei componenti.

In caso di vacanza tra le/i componenti eletti del Consiglio Generale Territoriale la stessa sarà ricoperta da colei/ui che in sede di Congresso ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletta/o. Nel caso di parità di voti tra più componenti fa testo l'anzianità di iscrizione alla FNP. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola le/i Presidenti delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno tre volte l'anno e può essere convocato dal Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Generale può essere convocato su richiesta di un terzo delle/i sue/suoi componenti con specifica motivazione.

**Capitolo VI**  
**Il Comitato Esecutivo Territoriale**

**Articolo 13**

Il Comitato Esecutivo Territoriale è composto da:

- a) La Segreteria Territoriale
- b) Le/i 16 Coordinatrici/ori di RLS
- c) La responsabile del Coordinamento Politiche di Genere
- d) Le/i Presidenti delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni 2 mesi.

La convocazione del Comitato Esecutivo con il conseguente Ordine del Giorno viene effettuata dalla Segreteria Territoriale almeno 7 giorni prima della data fissata.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte dei Componenti il Comitato Esecutivo, la Segreteria territoriale deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in sua assenza, da una/un propria/o incaricata/o.

## **Capitolo VII La Segreteria Territoriale**

### **Articolo 14**

La Segreteria della FNP Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli Organi deliberanti ed è composta da 3 (tre) componenti compreso la/il Segretaria/o Generale.

La composizione della Segreteria dovrà assicurare la rappresentanza di genere.

È possibile, all'esterno della Segreteria, costituire specifici dipartimenti, per la gestione della Federazione.

La Segreteria si riunisce, di regola, due volte al mese.

Risponde collegialmente di fronte agli Organi deliberanti anche della gestione del patrimonio finanziario della FNP Territoriale.

Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività della Segreteria, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di Segreteria.

## **Parte IV LE STRUTTURE DELLA FNP - CISL DEI LAGHI**

### **Capitolo VIII Le RLS (Rappresentanze Locali Sindacali)**

### **Articolo 15**

Su delibera del Consiglio Generale Territoriale son costituite le Rappresentanze Locali Sindacali. Attualmente sono le seguenti:

1. ARCISATE
2. BESOZZO
3. BUSTO ARSIZIO
4. CANTÙ
5. COMO
6. DONGO
7. ERBA
8. GALLARATE
9. LOMAZZO
10. LUINO
11. MARIANO COMENSE
12. MENAGGIO
13. OLGIASTE COMASCO
14. SARONNO
15. TRADATE
16. VARESE

Esse sono strutture operative, non congressuali.

L'eventuale modifica sia del numero delle RLS, sia dei Comuni di riferimento, è competenza del Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria approvata dal Comitato Esecutivo.

La RLS è costituita dalle/gli iscritte/i alla FNP, residenti nel territorio di competenza.

La RLS opera in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine la RLS elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti le/i pensionate/i e le/i pensionande/i, l'informazione ed il coinvolgimento delle/i Socie/Soci (attraverso assemblee delle/gli iscritte/i da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà con la Segreteria Territoriale, lo stato di realizzazione.

## **Articolo 16**

### **LA COMPOSIZIONE DELLE RLS**

La RLS è composta:

- Dall'Assemblea
- Dal Coordinamento
- Dalla/o Coordinatrice/ore
- Dalla/dal Delegata/o FNP
- Dal Coordinamento Politiche di Genere

È compito della Segreteria Territoriale FNP definire le modalità operative e organizzative relativamente alle esigenze dei Territori di competenza.

## **Articolo 17**

### **LE ASSEMBLEE DELLE RLS**

All'apertura del percorso congressuale della FNP vengono convocate, sulla base dei Regolamenti Congressuali, le Assemblee Precongressuali delle RLS, alle quali devono essere convocati, per iscritto, tutte/i le/i Socie/Soci.

Le Assemblee eleggono le delegate e i delegati per il Congresso Territoriale FNP.

Le Assemblee Precongressuali nominano, con voto palese, le/i componenti dei Coordinamenti delle RLS, su una lista indicata dalla Segreteria Territoriale.

## **Articolo 18**

### **IL COORDINAMENTO DELLA RLS**

Il Coordinamento della RLS è composto dalle/i componenti nominati dall'Assemblea Precongressuale delle/gli iscritte/i del territorio di riferimento, dalle/i componenti il Consiglio Generale Territoriale FNP ivi residenti e dalle/dai Delegate/i FNP.

Nella nomina del Coordinamento della RLS si dovrà tener conto che siano adeguatamente rappresentate le realtà comunali più significative. Il Coordinamento sarà composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 componenti.

Il Coordinamento della RLS si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno.

## Articolo 19

### LA/IL COORDINATRICE/ORE DELLA RLS

La/il Coordinatrice/ore della RLS viene nominato dalla Segreteria Territoriale, d'intesa con il Coordinamento RLS.

Nel caso di decadenza per raggiunti limiti di età (art. 18 vigente Statuto) o di dimissioni, la nomina della/del nuova/o Coordinatrice/ore sarà proposta dalla Segreteria della FNP dei Laghi al Consiglio Generale per la relativa elezione.

La/il Coordinatrice/ore della RLS partecipa alle attività delle strutture confederali esistenti nel Territorio di competenza.

È compito della/del Coordinatrice/ore, in rapporto con la Segreteria, elaborare e discutere, con il Coordinamento della RLS, il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

L'attività di concertazione con le istituzioni ed i corpi sociali locali del Territorio.

La promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di una adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP.

Gli obiettivi e le iniziative relative al proselitismo.

La diffusione alle/ai Socie/Soci e alle/ai pensionate/i dell'informazione della FNP ai vari livelli.

La pubblicizzazione dei Servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali.

Lo svolgimento di almeno un'Assemblea annuale, delle iscritte e delle/gli iscritte/i a livello di Comune, quartiere o circoscrizione.

La consegna della tessera alle/ai Socie/Soci e la raccolta delle mail e i numeri di telefono delle/gli stesse/i. Il rapporto con le categorie delle/gli attive/i per coinvolgere le/i pensionande/i nella FNP (continuità associativa).

Individuazione di una responsabile del Coordinamento Politiche di Genere e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS.

La promozione territoriale della solidarietà sociale e il sostegno delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

Le attività aggregative, culturali e ricreative rivolte alle/ai Socie/Soci.

La/il Coordinatrice/ore della RLS individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, le/i responsabili delle sedi e dei recapiti e ne verifica le attività.

## Articolo 20

### LE/GLI AGENTI SOCIALI

Le/gli agenti sociali sono nominati dalla Segreteria Territoriale FNP, sentito il Coordinatore della RLS interessata.

È compito delle/gli agenti sociali accogliere, orientare e informare coloro che si rivolgono nelle sedi zonali del "Sistema Servizi" della CISL e agevolarne l'accesso, facilitando lo snellimento delle pratiche, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi stessi.

Le/gli agenti sociali devono promuovere, nella zona di loro competenza, le attività della FNP.

## Articolo 21

### LA/IL DELEGATA/O FNP

Nei Comuni, quartieri o circoscrizioni ove sono presenti più di 100 iscritte/i alla FNP è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS di una/un delegata/o FNP che avrà il compito, in raccordo con la RLS di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregazione, informazione e coinvolgimento delle/i Socie/Soci. La/Il Delegata/o FNP fa parte di diritto del Coordinamento della RLS.

## **Articolo 22**

### **IL COORDINAMENTO POLITICHE DI GENERE DELLA RLS**

Il Coordinamento Politiche di Genere è composto dalle componenti il Coordinamento RLS, dalle agenti sociali e da quante operano nella RLS di riferimento.

Il Coordinamento Politiche di Genere della RLS, su proposta della/del Coordinatrice/ore, elegge la Coordinatrice che avrà il compito di rappresentare le istanze di base e attuare le iniziative promosse dal Coordinamento Donne Territoriale. Al Coordinamento Politiche di Genere verranno destinate sufficienti risorse finanziarie secondo i criteri annualmente stabiliti dal Comitato Esecutivo Territoriale.

## **Articolo 23**

### **RISORSE ECONOMICHE DELLA RLS**

Alla RLS, per le proprie attività, verranno destinate sufficienti risorse finanziarie, secondo i criteri stabiliti annualmente dal Comitato Esecutivo Territoriale. Per progetti specifici, la Segreteria potrà provvedere ad un supplemento di finanziamento, oltre la quota annuale. Per ogni spesa sostenuta e gli ulteriori progetti finanziati la RLS dovrà far pervenire alla Segreteria la puntuale rendicontazione (pezze giustificative valide ai fini fiscali) secondo quanto previsto dagli Statuti FNP e dalle Leggi vigenti.

## **Articolo 24**

### **NORMA PERMANENTE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture superiori (FNP e CISL).